

La comunicazione politica in Parlamento

Parte prima: "Il parlare in Parlamento" di Vittorio Emanuele Orlando

Negli ultimi decenni le scienze sociali si sono spesso interessate alla comunicazione politica, anche elaborando una sua sistemazione teorica. Meno incisivo è stato il contributo fornito dalla semiotica a questi studi, pur avendo quest'ultima, come ambito elettivo, la comunicazione *tout court*. Ciò è sicuramente dovuto al fatto che «la semiotica ha preferito esercitarsi su singole analisi testuali, affrontando di volta in volta questa o quella campagna elettorale, questa o quella allocuzione pubblica, questa o quella apparizione televisiva di questo/a o quel/quella leader. Non c'è stata insomma, in semiotica, la sistematicità di cui hanno dato prova le scienze politiche e sociali»¹.

La semiotica definisce *discorso politico* tutto ciò che il sistema composto dai «partiti, le coalizioni, il Parlamento, gli organi di governo e amministrazione, la magistratura, il capo dello Stato, ma anche i movimenti e i gruppi di pressione»², è in grado di comunicare al cittadino. Nella realtà odierna, è ben noto che «i mezzi di comunicazione di massa (vecchi e nuovi), con cui la politica stabilisce rapporti di dipendenza e/o conflitto, competizione e/o scambio»³ sono uno strumento fondamentale della comunicazione politica; è vero anche che oggi buona parte del dibattito politico si svolge fuori delle Aule parlamentari, ma tuttavia ci sorprende la scarsa attenzione che gli studiosi hanno rivolto al *discorso politico* che avviene all'interno del Parlamento. La questione si pone perché riteniamo che sia possibile intendere – e analizzare – come “segni” comunicativi sia il linguaggio che la postura messi in campo da un attore politico quanto interviene nelle Aule parlamentari. Aule che possono essere considerate a ben ragione un *frame* definito⁴.

Pur affrontando il tema più in termini retorici che strettamente semiotici – per ovvie ragioni storiche⁵ - due articoli, pubblicati quasi contemporaneamente nei primi anni Cinquanta dello scorso secolo, si interessarono delle modalità del linguaggio utilizzate nel corso dei dibattiti parlamentari e trattarono il tema tentando di individuare le caratteristiche necessarie a differenziare l'oratoria parlamentare da altre forme di eloquenza, nonché di fornire un modello di comportamento (anche linguistico) al quale attenersi in quel contesto. I due contributi rivestono una certa importanza in quanto redatti da due studiosi del diritto che ben conoscevano “dall'interno” i lavori parlamentari. Il primo articolo, pubblicato sulla rivista «Il Ponte» nel giugno-luglio 1951, reca il titolo *Il parlare in Parlamento* ed è di Vittorio Emanuele

¹ Giovanna Cosenza, *Semiotica e comunicazione politica*, Bari, Laterza, 2018, pp. V-VI. Per altri contributi semiotici in tale ambito, v. Paolo Fabbri, “Il discorso politico” in «Carte Semiotiche», n. 1, settembre 1985; Giovanna Cosenza, a cura di, *Semiotica della comunicazione politica*, Roma, Carocci editore, 2007.

² Ivi, p. V.

³ *Ibidem*.

⁴ Il termine inglese *frame* significa «cornice» e per estensione, in senso astratto, «struttura», «ossatura». Prendiamo a prestito la definizione di *frame* che diede Marvin Minsky, riportata da Umberto Eco alla fine degli anni Settanta in *Lector in fabula*, Milano, Bompiani, 1979, pp. 79-80: «Quando si incontra una nuova situazione... si seleziona nella memoria una struttura sostanziale chiamata *frame*. [...] Un *frame* è una struttura di dati che serve a rappresentare una situazione stereotipata, come essere in un certo tipo di soggiorno o andare a una festa di compleanno per bambini. Ogni *frame* comporta un certo numero di informazioni. Alcune concernono ciò che qualcuno può aspettarsi che accada di conseguenza. Altre riguardano quello che si deve fare se queste aspettative non sono confermate». Eco preferì tradurre il termine *frame* con la parola «sceneggiatura» per evidenziare il carattere narrativo di ogni situazione contestuale che ci si trova a vivere: in *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi, 1984, p. 70, Eco lo definisce come uno «schema di azione e di comportamento prestabilito».

⁵ Per quanto sia difficile individuare un atto di nascita ufficiale di una disciplina, la scuola semiotica italiana si sviluppò a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, con le opere di D'Arco Silvio Avalle, Maria Corti, Umberto Eco e Cesare Segre. Per un profilo storico della disciplina, v. ["La semiotica in Italia. I primi quarant'anni" di Andrea Mirabile in «Rivista di letteratura italiana», gennaio-aprile 2012, vol. 41, n. 1, pp. 107-116.](#)

Orlando⁶; il secondo, pubblicato sulla rivista «Montecitorio» nel giugno-luglio 1952, è intitolato *L'oratoria parlamentare* ed è di Federico Mohrhoff⁷. Del primo articolo ci occupiamo in queste pagine, pur non essendo i primi a farne oggetto di esame⁸; il secondo sarà oggetto di un articolo nelle prossime Newsletter.

Vittorio Emanuele Orlando non ha bisogno di presentazioni, essendo molto conosciuto, sia come insigne giurista, sia come politico⁹; Federico Mohrhoff è stato un alto funzionario della Camera dei deputati tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso¹⁰, fu interprete rigoroso delle dinamiche parlamentari alle quali assisteva direttamente e fu tra gli studiosi che contribuirono a definire meglio ciò che è il diritto parlamentare¹¹. Interessante notare la vicinanza cronologica e argomentativa degli articoli, segno di un interesse verso il nuovo Parlamento, da poco rinato alla vita democratica, che necessitava di una nuova definizione dopo l'esperienza fascista, definizione cercata non solo attraverso i principi costituzionali ma anche attraverso lo svolgersi concreto della sua attività. L'attenzione, quindi, non poteva non rivolgersi al linguaggio e alle modalità dei dibattiti dei politici perché quelle modalità contribuivano a sviluppare un processo identificativo delle Aule parlamentari come democratiche. Peraltro, riteniamo che non sia un caso anche il fatto che l'interesse al linguaggio venga da due profondi conoscitori del diritto, ambito in cui è particolarmente stretto il legame tra la forma (il significante, l'atto, la parola) e il contenuto (il significato, la norma):

io ho sempre considerato con un interesse sempre maggiore i rapporti fra il linguaggio e il diritto [...]. Profondo e continuo ho considerato il riscontro delle parole usate dal popolo con l'origine e la portata storica degli istituti con quelle parole designate; la quale intimità tra il concetto e la parola è poi anche maggiore negli argomenti attinenti al diritto dello Stato e all'ordinamento di esso, rivelandosi anche in ciò la potenza creativa del popolo; mentre, assai spesso, lo stesso riscontro linguistico vale come un autorevole commento delle istituzioni stesse¹².

⁶ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", in «Il Ponte», anno VII, n. 6-7 (giugno-luglio 1951). Nel 2002 il Senato della Repubblica ha pubblicato la ristampa anastatica dell'articolo per i tipi di Rubbettino.

⁷ Federico Mohrhoff, "L'oratoria parlamentare. Parte prima: Genesi, aspetti e sviluppi dell'eloquenza politica; Parte seconda: L'eloquenza a Montecitorio e al Senato", in «Montecitorio», anno VI, n. 6-7 (giugno-luglio 1952).

⁸ L'articolo di Orlando viene citato da [Guglielmo Negri in «Del «Parlare in Parlamento»», in «Il Politico», luglio-settembre 1995, vol. 60, n. 3, pp. 539-548](#), a p. 539; da Daniela di Fazio in "Limiti di tempo al diritto di parola: profili regolamentari e prassi", in https://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/2144_592_t, pp. 117-136, a p. 117 e a p. 120; da Aurelia Mohrhoff in "Dal linguaggio del Parlamento al linguaggio del parlamentare", in https://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/3815_828_t, pp. 207-216, a p. 208. Inoltre non possiamo non citare la prefazione di Valdo Spini a una recente ripubblicazione dell'articolo di Orlando, in V.E. Orlando, *Parlare in Parlamento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, pp. 5-15. Ricordiamo anche la presentazione di questo volume che si è tenuta alla Camera dei deputati il 3 ottobre 2013 alla presenza di Sabino Cassese e dello stesso Valdo Spini.

⁹ Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), deputato dal 1897, fu Ministro della Pubblica Istruzione nel 1903-1905, Ministro di Grazia e Giustizia nel 1907-1909 e nel 1914-1916, Presidente del Consiglio nel 1917-1919. Presidente della Camera dal dicembre 1919 al giugno 1920, si dimise da deputato il 6 agosto 1925. Tornato alla vita politica come Consultore e Costituente, fu senatore, a norma della III disposizione transitoria della Costituzione, nella I legislatura repubblicana. Orlando è anche noto per i suoi scritti di diritto pubblico e di diritto amministrativo, materie delle quali fu professore nelle università di Messina, di Modena, di Palermo, e di Roma. Fu inoltre il fondatore della scuola italiana di diritto pubblico, contribuendo a una profonda innovazione della scienza giuridica.

¹⁰ Per una sintetica indicazione degli incarichi ricoperti da Federico Mohrhoff alla Camera dei deputati, cfr. il link https://storia.camera.it/amministrazione/organigrammi/camera_repubblicana/anagrafe?dir=federico-mohrhoff#cont.

¹¹ Tra i numerosi saggi di diritto parlamentare che scrisse Mohrhoff ricordiamo *Trattato di diritto e procedura parlamentare*, Roma, Bardi Editore, 1948; *Principi costituzionali e procedurali del regolamento del Senato*, Roma, Bardi Editore, 1949; *Giurisprudenza parlamentare. Dottrina e massimario*, Roma, Bardi Editore, 1950; *Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione Italiana. (Scioglimento delle Camere - Questione di fiducia)*, Milano, Giuffrè, 1953; e numerosi articoli concernenti le assemblee legislative.

¹² Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 568.

“Il parlare in Parlamento” di Vittorio Emanuele Orlando


L'argomento di questo articolo – spiega Orlando – gli fu proposto in una lettera da Piero Calamandrei¹³ direttore della rivista «Il Ponte»:

Questa volta, muovendo dal senso tradizionale della qualificazione di «parlamentare» quale è quello dell'uso antico, cioè per indicare un linguaggio cortese e soprattutto rispettoso dell'opinione altrui, più specialmente, si capisce, quando fosse contraria alla propria, si domanda egli come si sia potuto prevenire ad una pratica così pienamente difforme. E con una attestazione quasi autobiografica, altrettanto arguta quanto efficace, prosegue testualmente così, in una lettera direttami allo scopo di definire i termini della questione: «Da quando io sono entrato, in età più che matura, nella vita parlamentare, ho sentito volare in due o tre anni nell'Aula di Montecitorio più ingiurie e parolacce e contumelie di quante in quarant'anni non ne abbia udite come avvocato nelle aule giudiziarie. Se dovessi giudicare dalla mia esperienza, direi dunque che «linguaggio parlamentare» vuoi dire «linguaggio plateale e sconveniente...»¹⁴.

Calamandrei chiedeva quindi, all'«Anziano e degli studi e della pratica parlamentare [...] qualche spiegazione sull'origine storica e sul significato pratico delle espressioni correnti di *linguaggio parlamentare* o di *frase non parlamentare* e così via»¹⁵. La richiesta partiva dall'osservazione del decadimento del linguaggio usato nei dibattiti nelle Aule parlamentari contemporanee ed era una indiretta richiesta di una definizione del linguaggio parlamentare, ossia quali dovessero essere i tratti che l'oratoria doveva avere per poter essere chiamata parlamentare, per poter poi essere, di conseguenza, utilmente funzionale ai lavori del Parlamento.

Orlando, accogliendo la richiesta di Calamandrei, parte da un approccio filologico al tema e inizialmente si ispira allo storico francese Charles Petit-Dutaillis¹⁶ il quale sosteneva che «le istituzioni umane non esistono realmente se non quando è stato loro dato un nome»¹⁷. Il riferimento era evidentemente al contributo della collettività alla nascita delle istituzioni e quindi diventavano necessari, ai fini della trattazione del tema proposto, sia il percorso attraverso la storia dell'uso di una parola, sia un riscontro filologico della stessa:

Limitandoci [...] a quel riscontro filologico per mezzo del quale il popolo felicemente registra la nascita e lo sviluppo delle istituzioni giuridiche e politiche, [...] se ed in quanto noi presupponiamo il popolo come il creatore dell'ordinamento



¹³ Piero Calamandrei (1889-1956), giurista e avvocato, fondatore del Partito d'Azione. Fu membro della Consulta nazionale, dell'Assemblea costituente e deputato nella I legislatura repubblicana. Nel 1945 fondò la rivista «Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura», che diresse fino al 1956.

¹⁴ Vittorio Emanuele Orlando, “Il parlare in Parlamento”, cit., p. 567.

¹⁵ *Ibidem*. Le espressioni «linguaggio parlamentare» e «frase non parlamentare» si rifanno agli aggettivi inglesi *parliamentary* e *unparliamentary* sui quali Calamandrei chiedeva all'amico Orlando se avessero «un loro significato riconosciuto come tecnico specifico, nel linguaggio costituzionale inglese»: su questo punto v. Vittorio Emanuele Orlando, “Il parlare in Parlamento”, cit. p. 727.

¹⁶ Charles Petit-Dutaillis (1868-1947), storico francese, fu professore di storia medievale nell'università di Lille e rettore dell'università di Grenoble. Si dedicò soprattutto alla storia della Francia e dell'Inghilterra nel Medioevo.

¹⁷ Vittorio Emanuele Orlando, “Il parlare in Parlamento”, cit., p. 568 e nota n. 1 a p. 584.

giuridico o, almeno, di una data istituzione, si intende per ciò solo che il nome da esso dato non può dipendere da un'attribuzione meditata e consapevole come sarebbe quella dell'autore di un volume quando vi appone un titolo; ma è, quell'attribuzione, indivisibilmente contemporanea e connessa con la stessa esperienza dell'atto creativo che, colla denominazione, si viene a compiere¹⁸.

L'indagine di Orlando muove quindi dall'uso antico del verbo *parlamentare*, che indicava il parlare in «un linguaggio cortese e soprattutto rispettoso dell'opinione altrui, più specialmente, si capisce, quando fosse contraria alla propria»¹⁹. Al di là dell'evidente nesso tra le espressioni parola/parlare/parlamentare, Orlando sottolinea che i termini parola e parlare si erano diffusi cronologicamente tardi, a cicli ellenico e latino conclusi; e evidenzia quanto ormai fosse pienamente consolidata, tra i filologi, l'individuazione della loro origine nella voce *parabola*, un prestito dal greco²⁰:

Fermato dunque, che «parola» si collega etimologicamente con «parabola» e «parlare» con «parabolare», io penso che l'espressione greca sia passata nel latino in un'epoca post-classica ma pur sempre nel suo significato originale e quindi come un grecismo, nel modo stesso che alcune parole dell'italiano contemporaneo si considerano come dei francesismi o degli inglesismi. Fu una elaborazione poi delle lingue neo-latine, (ché nella lingua greca la trasformazione non sarebbe avvenuta) onde si venne adattando «parabola» ad altri usi tra cui ha una importanza decisiva quello per cui si pervenne a «parola» e col verbo «parabolare» a quello di «parlare»; il che storicamente ha riscontri, come vedemmo e vedremo, intorno al Mille. Il senso originario del vocabolo che si prestò a questa vitale trasformazione è pure noto e ovvio, cioè *porre accanto, ravvicinare, accostare, confrontare due concetti*²¹.

Proprio a partire dal significato appena esposto di parabola, Orlando sostiene che il verbo parlamentare potrebbe essere anche antecedente al verbo parlare, sia perché l'assonanza parlamentare/*parabolare* lo poteva suggerire, sia perché

l'uso di questa espressione aveva già un presupposto specifico, come un mezzo di rivolgersi ad una adunanza che poteva essere una moltitudine, servendosi di un caso o di un esempio immaginato per meglio confutare un assunto od opinione ritenuta erronea e per dimostrarne una vera²².

Il verbo parlamentare acquisì dunque una caratterizzazione di senso, «una specificazione del significato e della portata di esso»²³, che lo qualificò come un parlare precisamente «in forma di contrasto, di discussione, di dibattito»²⁴:

E questo carattere venne ancora più specificandosi nel parlare in forma di dibattito in una riunione con altre persone, in guisa rappresentativa di un gruppo collettivo giuridicamente ordinato allo scopo di pervenire ad una deliberazione intorno ad

¹⁸ *Ivi*, pp. 568-569.

¹⁹ *Ivi*, p. 567.

²⁰ Orlando esprime, ai fini di questa indagine, il suo debito di riconoscenza nei confronti del glottologo Carlo Battisti, professore all'Università di Firenze che all'epoca stava curando un'edizione del *Dizionario Etimologico Italiano*. Per un racconto dell'incontro di Orlando con Battisti, vedi *ivi*, nota n. 3, pp. 584-585.

²¹ *Ivi*, p. 572.

²² *Ibidem*.

²³ *Ivi*, p. 573.

²⁴ *Ibidem*. A corollario dell'affermazione riportata, Orlando sottolinea che ciò che noi chiamiamo resoconto parlamentare, i francesi chiamano *débat* e gli inglesi *debate*. Per questa precisazione, v. Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 573.

una questione nell'interesse del gruppo stesso. «Parlamento» e «parlamentare» possono dunque considerarsi come un germe in cui si contengano gli elementi essenziali di quello che sarà l'istituto, il quale ha riempito di sé la storia politica medioevale e moderna: l'istituto che pur tra alterne vicende, di debolezza o di forza, progredendo e trasformandosi, non solo sussiste, ma anzi, a giudicare da quanto appare, dovrebbe dirsi dominante nelle costituzioni dei popoli civili contemporanei²⁵.

Si tratta di un contrasto dialettico che ha in sé i propri limiti, in quanto non possono essere imposti all'oratore vincoli di contenuto ma solo di forma: ben lo evidenziò Giacomo Matteotti nel famoso discorso del 30 maggio 1924, quando al Presidente della Camera, che lo invitava a proseguire il suo intervento dicendogli di farlo prudentemente, egli rispose: «Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentariamente!»²⁶

Dopo un *excursus* finalizzato a tracciare la storia dell'evoluzione dell'istituto parlamentare nell'Italia medievale e moderna²⁷, Orlando torna al tema principale sostenendo che per porre la questione della squalificazione dell'aggettivo "parlamentare" in Italia, si aveva bisogno di un modello o quantomeno un confronto con ciò che avveniva presso gli altri Parlamenti europei; la scelta di Orlando fu quella del Parlamento inglese del quale mostra una profonda conoscenza:

Ma per arrivare ad un giudizio che, in un caso come questo, deve essere necessariamente relativo, occorre aver pure presente il confronto con il comportamento di altri Parlamenti, e più specialmente con uno che serva come un modello. Questo non può non essere il Parlamento inglese, non fosse altro per la ragione che esso è il solo la cui storia istituzionale si sia potuta svolgere lungo ben sette od otto secoli, senza interruzione e senza alterazioni e scosse radicali e profonde²⁸.

Il confronto con il modello britannico aveva anche una valenza più specifica e più prossima all'argomento trattato in quanto il sistema parlamentare inglese aveva elaborato, attraverso l'istituto del precedente, una

vasta materia in cui esso si inserisce che sarebbe quella di una disciplina specifica dell'ordinamento parlamentare quanto al modo e alle forme della discussione e che, per ciò stesso, importa la prevenzione e repressione degli abusi del linguaggio usato. [...]. Il senso pratico che bisogna riconoscere negli anglosassoni per tutto ciò che specialmente riguarda le istituzioni politiche, li indusse fin dal principio ad usare una assai attenta cura nel dare a sé stessi un buon sistema per le discussioni, cercando di disciplinarle, di contenerne gli eccessi e renderle adatte a servir bene lo scopo cui tendono. Trova qui luogo poi, un altro noto carattere distintivo della mentalità politica e giuridica di quel popolo, e cioè di non procedere alla creazione di tutta una serie di norme per via puramente intellettuale e razionale e sia pure attraverso brillanti improvvisazioni, ma bensì di curare come una raccolta di casi concreti che si fossero verificati e risolti con adeguati criteri, consigliati dalla natura stessa del fatto.

Segue da ciò l'importanza quasi mistica che assume nel diritto costituzionale inglese, e specialmente nella procedura parlamentare, il «precedente» ed è solo dal ripetersi di tali precedenti e dalla loro coordinazione simmetrica che si arriva

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Seduta del 30 maggio 1924. Citazione da ultimo rinnovata negli atti parlamentari in occasione della trattazione del disegno di legge n. 551 (XIX legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, Resoconto stenografico della seduta n. 64 del 3 maggio 2023, p. 25).

²⁷ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., pp. 573-576.

²⁸ *Ivi*, pp. 576-577.

all'osservanza di un modo di condotta la quale si affida meno ad una formula astratta normativa che al rinvio preciso a un precedente, realmente avvenuto e risolto in maniera riconosciuta plausibile dalla esperienza²⁹.

Orlando pone allora due questioni fondamentali che stanno alla radice della differenza tra sistema parlamentare inglese e quelli continentali: se anche nei Paesi dell'Europa continentale si registrò fin dalle origini del vocabolo "parlamentare" una sorta di diffidenza iniziale nei confronti dell'istituto del Parlamento, evidenziando una «scarsa fiducia proprio sulla utilità della discussione, specie sotto l'aspetto della sovrabbondanza o prolissità o capziosità di essa»³⁰; e se il diritto parlamentare dei Parlamenti continentali è anch'esso costituito in certa misura da precedenti³¹, perché «malgrado l'identità della fonte, i moderni Parlamenti continentali sono ben lungi dall'aver conseguito i medesimi risultati ed avere attuato una ordinata disciplina delle discussioni [...]?». E, avendo adottato ogni Parlamento europeo delle norme sul comportamento dei parlamentari, «perché dunque in quello inglese sono osservate ed efficienti assai più che altrove?»³².

Orlando risponde partendo dalla constatazione che adottare formalmente delle regole non garantisce l'osservanza di esse. In Inghilterra tale osservanza è rispettata con un rigore altrove assente per due ordini di motivi: *in primis*, la notevolmente più lunga tradizione parlamentare britannica sollecita un maggiore rispetto spontaneo verso le proprie istituzioni, anche da parte dell'opinione pubblica; in secondo luogo, ma ugualmente importante, il Parlamento inglese era detentore di una «maggiore e più effettiva autorità dell'organo cui in concreto è affidato l'ufficio di fare osservare quegli ordini, anche con la forza, contro coloro che vi si ribellino»³³. Sulle cause di tali peculiarità Orlando precisa ancora, richiamando

quel carattere di *Club* che una lunga tradizione attribuisce per eccellenza al Parlamento, il quale carattere in Inghilterra acquista un particolare rilievo per le origini nettamente aristocratiche che il Parlamento inglese ebbe fin dall'inizio e mantenne sino alla riforma elettorale della prima metà del sec. XIX. Una tale origine, se immediatamente appare più evidente nella Camera dei Lords, non mancava in quella dei Comuni, dove per ragioni storiche su cui non è qui il luogo di soffermarsi, trovaron posto la piccola aristocrazia troppo numerosa per essere ammessa nella Camera Alta, nonché i cadetti e gli altri membri delle grandi famiglie, i quali, non potendo entrare nella Camera Alta dove risiedevano soltanto i capi di esse, potevano col prestigio del proprio casato essere eletti con relativa facilità come deputati, e sedere nei Comuni³⁴.

Osservando poi lo svolgersi ordinato delle discussioni in quel Parlamento

un altro freno dovette essere costituito da quello che fu un uso storicamente abbastanza costante per cui il Re inglese, ritenuto sempre come una parte del Parlamento (*caput, principium et finis parlamenti*) si reputa sempre presente nelle discussioni parlamentari. Questa presenza non fu soltanto simbolica, ma anche effettiva; si prolungò essa sino alla regina Anna e cioè, sino al principio del secolo XVIII. L'uso venne a cessare sotto Giorgio I, per la curiosa ragione che egli, benché Re d'Inghilterra, non comprendeva la lingua inglese. Ma la tradizione viene conservata, non foss'altro in potenza, e in guisa da essere sempre possibile un

²⁹ *Ivi*, pp. 577-578.

³⁰ *Ivi*, p. 577.

³¹ *Ivi*, p. 578.

³² *Ivi*, p. 580.

³³ *Ivi*, p. 579.

³⁴ *Ibidem*.

intervento personale del Re, onde un'antica consuetudine vuole che il Re si trovi sempre nel luogo dove il Parlamento è convocato, salvo il caso di malattia. Quella presenza, come dicemmo, è, comunque, sempre simbolicamente supposta, il che, dato il tradizionale rispetto inglese per la persona del Re, si deve riconoscere che dovette costituire, almeno sino a un certo punto, un freno verso ogni forma di sconvenienza o volgarità del linguaggio³⁵.

In sostanza, Orlando segnala che in tutti i Parlamenti esistono disposizioni che regolano lo svolgimento delle discussioni ed è possibile circoscrivere, pur mantenendo un rapporto con l'insieme delle norme parlamentari, quelle che riguardano il «“contegno” del deputato»³⁶ e quelle che più in generale mirano ad «assicurare la cortesia del discorso e il rispetto verso i membri o le tesi dissenzianti a cominciare da quelle le quali, per dir così, hanno un carattere di cautela generica, per prevenire la tentazione di abusare»³⁷: a titolo di esempio cita la prassi di rivolgere il proprio discorso al Presidente dell'Assemblea, così come l'utilizzo di qualificazioni rispettose nei confronti dei colleghi dell'Aula³⁸. Ma proprio a partire da questo rilievo, risulta più evidente la differenza con il parlamento inglese dove tali disposizioni sono maggiormente rispettate. In primo luogo Orlando sostiene che la causa di tale maggiore efficacia sta principalmente nell'autorità del Presidente

cui sono affidate appunto la direzione e la disciplina della discussione stessa. Sono, questi poteri dello *Speaker* dei Comuni, di tal natura da fare di lui un arbitro assoluto di tutto quanto riguarda il procedimento parlamentare. [...] questa autorità, affidata a chi si sa bene che ne userà in maniera scrupolosamente giusta, è tale per cui, quando viene esercitata, deve esser assolutamente obbedita e disporre di una forza capace di abbattere ogni ostacolo. Sta qui la vera differenza [...] fra i poteri del Presidente inglese in confronto di quelli dei presidenti delle assemblee continentali: differenza che non consiste tanto nella estensione e severità delle norme che definiscono e conferiscono quei poteri, quanto bensì nella forza con cui possono farsi osservare³⁹.

Orlando sostiene che tale autorità del Presidente derivi direttamente dalla centralità e dall'«onnipotenza» del Parlamento inglese⁴⁰ e, pur ribadendo che quelle norme che regolano i dibattiti parlamentari sono in fondo le stesse presso tutte le Assemblee⁴¹,

soltanto nella Camera dei Comuni la repressione ha tutti i caratteri di una vera coazione che può essere accompagnata da mezzi coercitivi. L'inosservanza delle regole e la disobbedienza all'ordine dello *Speaker*, infatti, se sono così gravi da

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ivi*, p. 580.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, pp. 581-582.

⁴⁰ *Ivi*, p. 581. A tal fine, Orlando cita la definizione del Parlamento data da William Blackstone (1723-1780), giurista britannico, autore del celebre trattato storico-analitico *Commentaries on the Laws of England* (1765-1769): «Blackstone [...] dopo di aver detto che il Parlamento ha una autorità sovrana e senza sindacato per fare leggi, per estenderle o restringerle, abolirle, rivocarle e farle rivivere, è aggiunto: Il Parlamento può cambiare la Costituzione del regno, rinnovarla, e sé stesso ricostruire su altre basi; e, ancora: Il Parlamento è il luogo dove la costituzione britannica ha relegato il potere assoluto, dispotico se occorre, che in ogni Stato deve pure in qualche parte esistere». Per questa precisazione, v. Vittorio Emanuele Orlando, «Il parlare in Parlamento», cit., p. 581.

⁴¹ *Ivi*, p. 582. Orlando indica il fine di alcune disposizioni comuni ai parlamenti europei: «contenere rigorosamente la discussione nei limiti dell'argomento ed evitare le digressioni oziose e le prolissità ingombranti, disciplinare il sistema delle votazioni per assicurare che da esse risulti chiara la volontà della maggioranza e diventi volontà dell'Assemblea; proteggere la libertà di parola delle minoranze contro la prepotenza della maggioranza e della maggioranza contro le violenze dell'opposizione, e così via. Egualmente, presso tutti i regolamenti parlamentari, il Presidente ha la facoltà di dirigere la discussione [...]. Così pure quando la condotta di un deputato non si uniforma agli ordini del Presidente, sono previste sanzioni disciplinari». Per questa citazione, v. Vittorio Emanuele Orlando, «Il parlare in Parlamento», cit., p. 582.

determinare il Presidente a chiamare per nome il deputato, questi non ha più la parola e non può partecipare alla discussione in corso. Gli viene contestata l'accusa; egli ha il diritto di dare a sua discolpa le spiegazioni che crede, ma subito dopo deve allontanarsi dall'Aula. Rientrato, ascolterà il giudizio del Presidente e della Camera, chiedendo scusa solennemente. E se la disobbedienza persiste e diventa ribellione, interviene la facoltà che è caratteristica propria dell'autorità dello *Speaker* e cioè, l'uso della forza nel senso materiale e giuridico dell'espressione⁴².

Nella seconda parte dell'articolo Orlando passa a confrontare il sistema parlamentare inglese con quello italiano e utilizza a tale fine e come punto di partenza il volume di Thomas Erskine May *A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament*⁴³. In tale opera Erskine May riportava le espressioni qualificate come "non parlamentari" utilizzate dal XV secolo in poi e che avevano richiesto un intervento repressivo del Presidente della Camera dei Comuni inglese: le espressioni non approvate nel Parlamento inglese, raccolte da Erskine May, andavano dal qualificare «l'atteggiamento di un deputato come una "furberia"» o trovare similitudini con una volpe; accusare l'opposizione di essere «faziosa»; qualificare un avversario come «villano» come anche accusarlo di ipocrisia o di falsità o implicato in fatti di corruzione; fino a qualificare il collega come un «assassino» o «traditore»; e così via⁴⁴:

Con una flemma tutt'affatto britannica, si dichiara infatti che si intende presentare come un elenco delle espressioni regolarmente non approvate (*ruled*) come unparliamentary, citando per ognuno dei casi la seduta in cui quel dato caso si era verificato e rinviando agli Hansard Debates (i nostri resoconti parlamentari) dove si trova registrato. Orbene, il confronto tra l'edizione dell'Erskine May che fu tradotta in italiano nel 1888 e che allora era indicata come la IX, con l'ultima che abbiamo sott'occhio, pubblicata nel 1924, che sarebbe la XIII come dicemmo, l'elenco di quelle registrazioni di frasi non parlamentari si è accresciuto considerevolmente, il che proverebbe che il malcostume anche in Inghilterra tende a crescere: il primo caso registrato sarebbe del 1406; l'ultimo può considerarsi come contemporaneo⁴⁵.

Pur non avendo l'Italia una pubblicazione simile a quella di Erskine May⁴⁶, Orlando sostiene che il linguaggio offensivo o aggressivo fosse cosa rara sia nel Parlamento subalpino che in quello delle prime legislature italiane, anche confrontando con ciò che avveniva nella Camera dei Comuni inglese; e cita un episodio che ebbe come protagonista Camillo Benso di Cavour in

⁴² *Ivi*, p. 582.

⁴³ Thomas Erskine May, primo Barone di Farnborough (1815–1886) è stato un teorico costituzionale britannico e Cancelliere della Camera dei Comuni. La sua opera più influente, *A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament*, pubblicata per la prima volta nel 1844, ebbe numerosissime edizioni (la venticinquesima nel 2019) e viene informalmente considerata come parte della Costituzione del Regno Unito. Per una descrizione della vita del Parlamento inglese, sulla linea tracciata da Erskine May, segnaliamo l'agile volume di Robert Rogers, *Order! Order! A Parliamentary Miscellany*, Londra, The Robson Press, 2012, in cui l'autore parla dell'«arte dell'insulto» come una preziosa parte della vita parlamentare, riportando numerosi esempi con cui il formale rispetto delle regole non preclude la possibilità di veicolare giudizi anche feroci: v. in particolare il capitolo VII, «Insult and Oratory», pp.132-151 del volume.

⁴⁴ Vittorio Emanuele Orlando, *Il parlare in Parlamento*, cit., p. 728.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Orlando così precisa la lacuna italiana sul tema: «L'Italia non ha una pubblicazione simmetrica a quella dell'Erskine May specie per ciò che riguarda il carattere di questa [...] semiufficiale. Quella nostra pubblicazione del Mancini e Galeotti [...] si presenta troppo diversa e non sufficiente per istituire un tal confronto; innanzi tutto, per la mancanza di continuità, essendosi fermata all'anno 1890 e poi perché gli Autori italiani non fanno quella registrazione, che diremmo quasi protocollare, dalle male parole effettivamente scambiate. Si direbbe quasi che questi Autori che furono essi stessi degli alti funzionari delle Camere nostre, dimostrino come un certo spontaneo pudore, il cui riposto intimo contenuto sarebbe di rispetto verso l'istituto parlamentare». Per questa citazione, v. Vittorio Emanuele Orlando, «Il parlare in Parlamento», cit., p. 729; il volume citato da Orlando, è Mario Mancini e Ugo Galeotti, *Norme ed usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, Roma, Tip. Della Camera dei deputati, 1887.

occasione della discussione generale del progetto di legge del trattato di alleanza anglo-franco-sarda per il concorso alla guerra di Crimea. In quell'occasione Cavour, in risposta all'onorevole De Revel, espresse il suo dissenso «con una così grande nobiltà di linee che potrebbe essere citato come un modello»⁴⁷.

Orlando poi riporta un'esperienza personale della sua lunga vita politica che cita per distinguere, con il fine acume che lo caratterizza, la passione politica dalla violenza verbale:

Tuttavia io, nella mia così antica (purtroppo!) esperienza parlamentare, non potrei dire che il fenomeno delle ingiurie e delle frasi offensive si fosse presentato tra noi con intensità maggiore in confronto di quello che abbiám visto registrato nelle discussioni britanniche. Nello stesso periodo dell'ostruzionismo parlamentare opposto dall'estrema sinistra alle proposte del Gabinetto Pelloux e al quale io, già deputato, assistetti di persona, bisogna riconoscere che, tenuto conto della violenza delle passioni politiche allora scatenate, non vi corrispondeva una proporzionata violenza verbale; bensì vi concorse quella violenza di atti che arrivò sino alla rottura delle urne preparate per la votazione, invertendosi in ciò il contrasto col Parlamento inglese assai più severo nella repressione degli atti che delle parole⁴⁸.

E ricordando la XXIV legislatura durante la quale l'Italia partecipò alla prima guerra mondiale, Orlando sostiene che «l'Assemblea apparve con una maestà non inferiore a quella di una Assemblea di Roma antica»⁴⁹. Il contraltare a questa maestà Orlando lo individua nel dopoguerra, periodo che «anche in seguito al funesto periodo fascista, segna indubbiamente un peggioramento persistente e continuo, cui il quadro, dalle tinte oscure ma non certo esagerate, si contiene in quella lettera del nostro Calamandrei da me riprodotta in principio»⁵⁰. Relativamente alla «decadenza del costume parlamentare»⁵¹, Orlando si interroga anche sul ruolo che potrebbe aver avuto l'introduzione della legge elettorale proporzionale, in quanto questa era all'origine del «fenomeno della partitocrazia, che [...] certamente basterebbe da solo a determinare la degenerazione e la rovina del tipo classico del Governo parlamentare»⁵². Ma, tornando al periodo fascista, ciò che giudica irreparabile è

l'interruzione della nostra vita parlamentare durata per un quarto di secolo, onde è stato annullato per alcune generazioni il valore educativo della vita parlamentare vissuta dal 1848 in poi⁵³.

La considerazione appena esposta fa riferimento alla formazione di un parlamentare: la predisposizione all'arte oratoria deve essere un talento per sviluppare il quale è necessario il supporto dell'ambiente in cui si vive:

Nei popoli governati colla forma parlamentare, si può dire che la vita interiore delle assemblee abbia delle ripercussioni, più o meno penetranti ma sempre forti

⁴⁷ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 729. Orlando fa riferimento alle sedute della Camera dei deputati del [6 febbraio 1855](#), del [7 febbraio 1855](#), dell' [8 febbraio 1855](#) e del [9 febbraio 1855](#).

⁴⁸ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 732. L'episodio da ultimo citato ebbe luogo alla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del [30 giugno 1899](#), durante l'ostruzionismo dei socialisti contro i decreti Pelloux: per quell'atto l'on. Camillo Prampolini si costituì alla giustizia penale il 18 settembre successivo.

⁴⁹ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 733. Per una diversa opinione sulla «conduzione della prima guerra mondiale da parte dell'Esecutivo senza alcun vero coinvolgimento parlamentare», v. Domenico Argondizzo-Giampiero Buonomo, "Su alcune ragioni dell'evoluzione costituzionale nei Parlamenti operanti per sessioni", in «Consulta online», 2019, fasc. III, pp. 429-430.

⁵⁰ Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 733.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ivi*, p. 737.

e continue, in tutti gli ambienti sociali. Anche da ragazzi, nello stesso liceo, io ho il ricordo personale preciso della tensione con cui noi seguivamo le notizie delle discussioni delle Camere e ci appassionavamo di esse, come ora avviene per le gare atletiche o turistiche. In altri termini, io voglio qui dire che quando si parla della formazione di un oratore parlamentare, non è solo ad un tirocinio diretto e personale che ci riferiamo, ma anche alla virtù dell'ambiente, il quale per se stesso sviluppa in maniera quasi immediata, le facoltà di una disposizione oratoria e le indirizza verso quel genere.⁵⁴

Presupposto a tale osservazione è l'esistenza di un "genere" ben individuabile che è l'eloquenza parlamentare, i cui caratteri non sono solo quelli generali che permettono una discussione equilibrata:

Ed infatti, anche *a priori* si può bene intendere come l'indubbia necessità che una discussione sia calma e serena, si presenti con un carattere piuttosto generico che specifico. Il parlare in maniera irrispettosa o violenta non è o non dovrebbe essere un requisito collegato con un luogo o un'occasione speciale del parlare; ma, sempre e dovunque, l'ingiuria non può essere ammessa né considerata come un mezzo di persuasione, in alcuno dei tipi di qualsiasi eloquenza. Che se, invece, ricerchiamo l'esistenza e quindi il modo e la tecnica specifica del parlare in Parlamento e supponiamo di muovere da un «genere» quale sarebbe quello di discorsi tenuti in un'adunanza di persone, e restando da un punto di vista puramente oratorio, quali e quante sono le differenze che si riscontrano fra i modi di eloquenza, ognuno dei quali dovrà uniformarsi con il suo proprio scopo speciale!⁵⁵

Per individuare i caratteri precipi del parlare in Parlamento, Orlando torna ai temi filologici con cui aveva aperto l'articolo, sostenendo che è nell'origine etimologica del verbo parlamentare (*parabolare*) che risiede lo spirito dell'oratoria parlamentare, spirito che la distingue così dalle altre forme di dialettica e di "arte della parola":

costruendo un apposito verbo «parlamentare» e derivandolo da «parabolare» si ebbe come una prodigiosa divinazione di quella che è, o dovrebbe essere, lo spirito proprio di un parlare in Parlamento in quella evoluzione istituzionale che è venuta svolgendosi per quasi un millennio.

Il senso iniziale dell'uso di una parabola è infatti quello di confrontare, come in una semplice conversazione con una gente adunata, tutte le varie possibilità della risoluzione di un dubbio circa la scelta fra vari propositi o modi di condotta, e quindi superare una difficoltà, essendo inoltre bene inteso che quella gente abbia un suo interesse, di qualsiasi natura, a proposito della questione di cui si tratta. Una tale conversazione non è necessariamente un contraddittorio, come sarebbe quello fra due avvocati, i quali, sia pure per virtù di un'acquisita convinzione reciproca, sono però anticipatamente impegnati a sostenere una tesi fra due, o più, fra loro contrastanti. Al contrario, l'intento ideale del «parlamentare» è di cooperare intellettualmente per la migliore soluzione di una questione circa una decisione da prendere. È una battaglia in cui il vincere sta in un convincere. Un tale dibattito comporta normalmente la contrapposizione di argomenti, di concetti, di idee, nell'intento di una migliore scelta fra i vari scopi e mezzi, ma sempre avendo presente un interesse finale che si presume essere comune; questo interesse è dello Stato di cui il Parlamento è l'organo⁵⁶.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ivi*, p. 736.

⁵⁶ *Ivi*, pp. 738-739.

Fattore determinante è quindi la presenza di opinioni diverse che sollecita la discussione e perfino il contrasto tra parti avverse, sempre nell'ottica della ricerca di una via comune e di una autentica cooperazione al fine di fare il bene comune:

In questa finalità comune sta tutta la ragion d'essere del Parlamento; in essa avviene che si unifichino la maggioranza e la minoranza, al che corrisponde anche l'espressione per cui la minoranza stessa viene, in Inghilterra, qualificata come una opposizione di «Sua Maestà», indicando così, simbolicamente, l'incontrarsi delle due parti dell'Assemblea in un interesse comune. La forma di meglio servire un tale interesse, consiste nella disciplinata osservanza delle regole di una discussione, in quanto considerata come un mezzo per raggiungere quello scopo, giovandosi delle armi più svariate, da quella di una fine pacata dialettica a quella di un'infiammata eloquenza, per confrontare (e torna il parabolare) le varie idee nel loro contrasto⁵⁷.

Il confronto, e ancora di più il contrasto, tra partiti avversi presuppongono l'immediatezza del dibattito, la prontezza della risposta dell'oratore e la capacità di improvvisazione dei due politici per dar vita a un loro "botta e risposta". Da qui il conseguente rifiuto della lettura di discorsi scritti:

In questi che sono veramente i tratti caratteristici dell'oratoria parlamentare, si comprende innanzi tutto la rigorosa aderenza tra il discorso e il tema centrale della discussione stessa. Il verbo «parlamentare» contiene in sé inseparabilmente un contrapporsi di ragioni a ragioni, intorno ad un punto comune [...]. Or, siccome ciò avviene in forma di immediato contrasto, confutando l'argomento dell'oratore precedente con una replica o confortandolo con una adesione, sia pure altrimenti motivata, o mettendosi da un punto di vista diverso da tutti gli altri, in ogni caso il valore di questi interventi sta nella loro immediatezza e corrispondenza: botta e risposta. [...]. Questo è un «parlare in Parlamento». E il rovesciamento dell'espressione avviene in questa altra forma: *non leggere in Parlamento*. A questa seconda forma negativa, corrisponde, in diritto parlamentare, la regola del divieto dei discorsi scritti. Alla ragione di questo divieto siamo voluti pervenire cercando di penetrare quello che è, o dovrebbe essere, lo spirito di un dibattito parlamentare⁵⁸.

Parlando di immediatezza, Orlando fa chiaramente intendere quanto il "fattore tempo" sia importante per un adeguato dibattito parlamentare: tra i rilievi che egli fa, questo è forse il più "semiotico" di tutti, riportandoci alla nostra considerazione iniziale di quanto sia legittimo pensare alle Aule parlamentari come a una cornice, a un *frame*, in cui anche i contrasti seguono uno schema e un comportamento prestabiliti dal contesto.

L'articolo di Orlando si chiude con parole di fiducia nei confronti dell'individuo e della collettività che, se anche mantiene un attaccamento a ordinamenti giuridici precedenti e territoriali («da famiglia politica a gente, a tribù, a Comune, a Stato in senso stretto che poi evolverà da feudale a istituzionale, a rappresentativo, a Stato moderno definito come "di

⁵⁷ *Ivi*, p. 739.

⁵⁸ *Ivi*, pp. 739-740. Lo stesso Orlando precisò che «qui chiaramente si avverte di quanto maggiore sia l'efficacia del costume in confronto di una regola scritta. I regolamenti parlamentari moderni, redatti, come abbiamo ricordato più volte, in via di imitazione degli usi britannici, non credettero necessario di dare al divieto una espressione di norma inderogabile, ritenendo che bastasse ammetterli con un limite di tempo così ristretto (quindici minuti per noi) da dover considerare il caso come del tutto eccezionale». Per questa citazione, v. Vittorio Emanuele Orlando, "Il parlare in Parlamento", cit., p. 740. Il riferimento che fa Orlando è all'articolo 63 del Regolamento del Senato approvato nel 1948, che recitava così: «I Senatori potranno leggere i loro discorsi, ma per non più di un quarto d'ora». La stessa norma resterà anche nel Regolamento approvato nel 1971, che all'articolo 89 stabiliva però un allungamento dei tempi di lettura a trenta minuti.

diritto” o “democratico” o “parlamentare”⁵⁹), saprà trovare un legame affettivo con lo Stato-Nazione contemporaneo e superare le divisioni partitiche al fine di trovare una «unità di intenti e di voleri»⁶⁰:

Queste considerazioni verrebbero ad attribuire un carattere transitorio a quello che a noi è apparso come l'indebolirsi di quei vincoli di unione onde, pur tra i contrasti dei partiti parlamentari, l'Assemblea stessa riacquista l'unanimità iniziale della votazione per acclamazione dei periodi primordiali, sotto forma della devozione e dell'amore verso quella unità spirituale e storica che noi continuiamo a chiamare Patria, nome derivato da quello del padre che, alcuni millenni fa, indicava il capo naturale e politico della prima e più elementare forma della vita pubblica collettiva, la famiglia. Io confido che nella sicura sopravvivenza di questo sentimento elementare dell'uomo si rinnoverà di un'eterna giovinezza quella che fu la storica ragione tradizionale di vita del Parlamento. Di quel Parlamento, intendo, come è stato presente in questo studio, concepito cioè come l'espressione del processo di deliberazione e di volontà dell'ente collettivo: cioè dal «popolo» se preferiamo riferirci allo Stato, o della «nazione» se all'entità spirituale che vi corrisponda come unità di coscienza e di storia⁶¹.

⁵⁹ Vittorio Emanuele Orlando, “Il parlare in Parlamento”, cit., p. 744.

⁶⁰ *Ivi*, p. 743.

⁶¹ *Ivi*, p. 744.